

« DE IURE ROMANORUM IN HISTORIAM REDIGENDO »

1. — Tra le molte sue altre, Cicerone scrisse anche un'opera *de iure civili in artem redigendo*. Lo si apprende da Gellio (1.22.7), da Quintiliano (*inst. or.* 12.3.10) e dal tardo grammatico Carisio (p. 175, 18-19 B.).

Può darsi, anzi è probabile, che sia stato un male per la storiografia del diritto romano che questa produzione ciceroniana (non si sa quanto vasta) sia andata perduta. Se il nostro volle con essa insegnare ai contemporanei ed ai posteri secondo quale accorgimento espositivo (*ars*) si dovesse rappresentare il *ius civile* dei tempi suoi (il che si suole arguire da un brano del *de oratore*, 1.42.190, sul quale non è il caso di indugiare), è ipotesi molto persuasiva che i contemporanei ed i posteri non trassero un gran numero di copie dal suo manoscritto e che appunto perciò quest'ultimo non è pervenuto a nostra conoscenza. Siccome Cicerone era tutt'altro che un ignoto, ed anzi il suo successo di scrittore è stato certamente tra i maggiori di tutti i tempi, vien fatto quindi di credere che i giuristi romani, destinatari specifici della sua trattazione, non abbiano nella sostanza apprezzato un gran che il frutto della sua fatica ed abbiano presto finito per dimenticarla del tutto.

Ecco un altro motivo di stima, almeno da parte mia, per i giureconsulti di Roma. I discorsi metodologici, non quelli di livello cartesiano, ma quelli volti a prestabilire sul piano pratico il « come si fa », sono troppo di frequente la maschera enfatica di una scarsa e superficiale esperienza delle materie cui si riferiscono. E che Cicerone avesse approfondita conoscenza del *ius civile Romanorum*, o più in generale del *ius Romanorum* pubblico e privato, è davvero assai incerto.

* In *ANA*. 81 (1970) 546 ss.

L'articolo viene ripresentato senza modificazioni di fondo, ma in un testo quasi completamente riscritto, con riferimento a: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁹ (1993), *Diritto privato romano*⁹ (1992), *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990) Cfr. anche: A. GUARINO, *Giusromanistica elementare* (1989). I convegni di studio sull'insegnamento delle « istituzioni » e della « storia » hanno avuto luogo a Firenze, rispettivamente nel 1988 (cfr. gli *Atti*, in *Index* 18 [1990] 1 ss.) e nel 1992 (cfr. la cronaca di V. MAROTTA, in *Labeo* 38 [1992] 262 ss.).

La metodologia, a mio avviso, non è una strategia, o anche solo una tattica, che si possa fissare in astratto e « *a priori* », salvo che per caustissime proposizioni di linee generali (reperimento delle fonti, loro lettura, loro collazione ecc.). Nei veri studiosi essa nasce e prende man mano consistenza attraverso le concrete ricerche, i dubbi e le autocritiche che determinano, gli orizzonti impreveduti che aprono, gli errori insospettiti che rivelano. La metodologia insomma è *in re ipsa*, nelle opere che si scrivono, nella comprensione maggiore o minore che determinano in chi le legge, nella pazienza con cui le si riscrivono e nell'umiltà con cui qualche volta le si gettano al macero. La metodologia è essenzialmente nell'*exemplum* fornito dal come l'autore individua i problemi, dal come si pone di fronte ad essi, dal come espone e argomenta il suo giudizio critico, possibilmente non facendo mostra di illudersi, e tanto meno ingenuamente illudendosi, di aver detta in proposito l'ultima parola.

A questo punto qualcuno mi chiederà perché mai, dopo aver deplorato il saccate metodologismo ciceroniano, io prenda le mosse proprio dall'opera di Cicerone per intitolare queste mie note « *de iure Romanorum in historiam redigendo* ». Forse io presumo che vi sia un metodo, e quello soltanto, per tradurre in *historia*, in racconto storico, la lunga vicenda del *ius Romanorum*? Forse io pretendo di essere in grado di insegnare a qualcuno come si studia storicamente il diritto romano e come lo si espone a molti o pochi (nel caso mio, a pochissimi) lettori?

Nulla di tutto questo, sia chiaro. Se faccio il verso, con riferimento alla storiografia giuridica, ad un famoso titolo ciceroniano, è perché il problema del metodo, come tutti sanno, esiste (sin qui l'arpinate ha ragione), salvo che esso è un problema strettamente personale di ogni studioso. Sicché, anche per evitare equivoci che ho in alcuni recensori malauguratamente ingenerati, ed anche per colmare silenzi che in occasione di alcuni convegni « metodologici » ho studiosamente mantenuti (al punto di astenermi dal parteciparvi), eccomi qui a chiarire, o a tentar di chiarire, le ragioni di fondo per cui mi sono indotto, io e soltanto io, attraverso le varie (ed ogni volta rielaboratissime) edizioni di due mie opere tra loro strettamente collegate, a raccontare il *ius Romanorum* in un certo modo.

Le opere sono, più precisamente, quelle intitolate *Storia del diritto romano* e *Diritto privato romano*. Alle quali fa da complemento un saggio dedicato a *L'ordinamento giuridico romano*.

2. — Non so se avrei pubblicato i due manuali di cui ho detto, se non mi vi avesse incitato il richiamo dell'insegnamento universitario

e se il mio insegnamento universitario delle materie giurromanistiche non fosse iniziato, tra l'università di Catania e quella di Napoli, alcuni decenni prima del famigerato 1968.

Intorno al 1968, come tutti ricordano, dapprima in America, poi in Francia, poi in altri paesi d'Europa (e, tra questi paesi, manco a dirlo, l'Italia), insorse in vari modi, e nel nome di vari idoli oggi ridotti in minutissimi pezzi, il così detto « movimento studentesco ». Quel movimento dell'« immaginazione al potere », che giustamente (almeno a mio personale parere) sostenne essere la cultura superiore fortemente invecchiata, ma che ingiustamente, anzi irriflessivamente e puerilmente (sempre a mio personale parere), pretese doversi fare piazza pulita di ogni traccia del passato e doversi tutto distruggere per tutto radicalmente rinnovare.

I giovani non sarebbero preziosi per il progresso delle cose umane, se non fossero radicali (di destra o di sinistra, non importa) e se non dessero impulso con la loro insofferenza del vecchio a salutari mutazioni dell'ordine costituito, le quali altrimenti tarderebbero chi sa quanto a venire. Tuttavia fortuna vuole che il « tutto e subito » da essi reclamato passi di solito attraverso il filtro di una più cauta e sceverante valutazione delle generazioni meno giovani, nelle cui mani è momentaneamente il potere, e che certi ritardi e certi aggiustamenti si rivelino, alle strette, più che opportuni. Fatto sta che questa oculata ricerca di nuovi equilibri non avvenne, purtroppo, in Italia. E fatto sta che, sempre in Italia, la debolezza nei confronti delle richieste del movimento studentesco, alimentata dal sostanziale disinteresse dei politici per i valori della cultura, non meno che da una sorta di gara tra gli stessi a chi si comportasse in quell'occasione più demagogicamente, portò, tra l'altro, a due riforme semplicemente scandalose: la riduzione ad una farsa (sia pure in attesa di un riordinamento più accorto, che non è poi mai venuto) di quella difficile, ma seria e formativa prova di esame che era la « licenza » differenziata (classica, scientifica e via dicendo) delle scuole medie; l'ammissione indiscriminata alle facoltà universitarie, a tutte le facoltà universitarie, di chiunque fosse fornito di una qualsivoglia licenza media.

Per quanto riguarda l'insegnamento del diritto romano nel seno della facoltà di giurisprudenza, lo scadimento generale degli studi classici e la così detta « liberalizzazione dei piani di studio » (in parole povere, la libertà concessa agli studenti di estromettere dai loro piani di studio le materie meno gradite) portarono ad una forte riduzione (se non addirittura, in alcune facoltà di nuovo ed estroso conio, alla totale

abolizione) delle discipline romanistiche, almeno nel ruolo di discipline di studio obbligatorio. Il glorioso insegnamento biennale del « diritto romano approfondito » (noto anche come insegnamento di « Pandette ») fu reso dovunque facoltativo. E quanto agli altri due insegnamenti una volta strettamente obbligatori, quello di « storia del diritto romano » e quello di « istituzioni di diritto romano », di essi, là dove non furono dichiarati facoltativi entrambi, fu (salve rare eccezioni) lasciato come obbligatorio uno soltanto (o l'uno o l'altro, ad arbitrio dei consigli di facoltà), senza tenere alcun conto del fatto che si trattava e si tratta di discipline tra loro complementari, sí, ma aventi contenuti e sviluppi ben distinti.

Non solo. La poca o punta dimestichezza dei nuovi e mal preparati discenti con la lingua greca e con quella latina costrinse alcuni docenti ad accompagnare con traduzioni in linguaggio corrente i brani, le parole e le locuzioni tratte dalle fonti romane, mentre ne indusse deplorabilmente altri ad accantonare del tutto la lingua di quelle fonti e ad esprimersi esclusivamente in lingua viva, cogliendo, i piú tra costoro, l'occasione gratuita per semplificare le nozioni, i casi, i problemi sino al limite (se non talvolta oltre) della guida turistica o dell'aneddotica per compartimento ferroviario.

3. — Come risulta da altri miei scritti, che qui non posso e non voglio nemmeno riepilogare, io sono tra gli irriducibili sostenitori (*usque dum vivam*, è ovvio) di un insegnamento decentemente corposo, pur se agevolato al massimo nella comprensione del greco e del latino, sia della « storia » che, separatamente, delle « istituzioni ».

Contrarre le due discipline in un solo insegnamento annuale, come taluni hanno poco riflessivamente proposto, significherebbe doverle striminzire al punto dal renderle entrambe superficiali, oppure entrambe ermetiche, quindi, l'una e l'altra pressoché inutili alla formazione dell'esperienza giuridica dello studente. Al contrario, gli insegnamenti di « storia » e di « istituzioni » hanno bisogno ciascuno, a mio avviso, di almeno un anno fitto di lezioni e di esercitazioni: il primo, allo scopo di descrivere diacronicamente, per successione temporale, l'evoluzione sociale, politica, costituzionale, amministrativa, repressiva della criminalità, giurisdizionale, giurisprudenziale della civiltà romana; il secondo, allo scopo di approfondire storicamente, o in narrazione pienamente diacronica o in esposizione diacronica subordinata ad un quadro sistematico di insieme, quello che fu il prodotto piú caratteristico e fondamentalmente piú compatto della civiltà di Roma, il *ius privatum*.

Ridotto il « diritto romano approfondito » ad un insegnamento facoltativo, offerto cioè a pochi amatori (sempre che non sia disonestamente svenduto in sede di esami a prezzi di affezione), alla stregua dell'« esegesi delle fonti », del « diritto pubblico romano », del « diritto criminale », della « epigrafia e papirologia giuridica » e di altri « optionals » giusromanistici, lo stesso destino non può e non deve essere riservato a « storia » e « istituzioni ». Di queste materie io penso e dico che « *simul stabunt aut simul cadent* », anche se realisticamente non mi nascondo la maggiore probabilità, in un avvenire nemmeno molto lontano, del secondo, tristissimo destino. E, ad ogni modo, siccome la speranza è l'ultima a morire, è in ragione di questa speranza del *simul stabunt*, che passerò qui di seguito a cercar di difendere in breve, così come ho già avvertito all'inizio, i punti di vista ai quali (non senza variazioni nel tempo) mi sono approssimativamente attenuto nei miei due manuali di *ius Romanorum in historiam redactum*.

A prescindere da ogni questione « di merito », relativa a questa o quella tesi cui mi hanno portato separate e specifiche ricerche, le questioni, a così dire, « di legittimità », cioè le questioni relative all'esposizione, all'esteriorizzazione dei risultati conseguiti da me o da altri, così come mi si son poste davanti nella mia fatica, possono essere sintetizzate in due domande. Prima domanda: è lecito esporre la materia del diritto romano, in mancanza di un lessico romano sufficientemente ricco e facilmente comprensibile da un lettore contemporaneo, anche col ricorso a categorie di pensiero moderne? Seconda domanda: è lecito suddividere la storia giuridica romana in periodi comprensivi unitariamente di tutti i suoi specifici contenuti?

Ad ambedue le domande ora formulate io ho risposto nei fatti, almeno entro certi precisi limiti, di sí. Ma naturalmente non mi sono nascosto qual è il quesito di fondo che questo mio modo di rispondere implica. Non si altera in questo modo la storia?

4. — Certo che si altera la storia. Ma un'espressione di insieme, che non voglia essere una materiale raccolta di saggi monografici (e quindi non sia piú, in definitiva, un'organica esposizione di insieme), comporta di necessità il rischio di deformare in qualche misura i risultati particolari che pur si accettano per veri.

Difficilmente le linee generali del racconto, per quanto scelte col massimo impegno di fedeltà, si attagliano completamente alla varietà degli argomenti da mettere insieme e degli svolgimenti nel tempo da

tenere in conto. La storiografia, quella piú genuina, lo sanno tutti che si fa per « saggi », cioè per individuazione di temi e per trattazione dei problemi che essi suggeriscono. Un manuale e un trattato generale di storia lo sanno tutti che è qualcosa di artificioso, di non totalmente storiografico, anche se il costruirlo secondo certe scelte e secondo certe prospettive può essere anch'esso, in certa guisa, eccezionalmente, un saggio. Ma veniamo al pratico. È possibile rinunciare ai manuali (se non anche a trattati) di storia, e in particolare a quelli di storia del diritto romano, sol perché essi assai raramente, per non dir mai, dicono tutto e lo dicono con assoluta esattezza?

Io sono assolutamente convinto che non sia possibile. Non possono rinunciarvi gli studenti e non possono rinunciarvi nemmeno gli studiosi. I primi per ovvie ragioni di *ignoratio elenchi*, caratteristica degli iniziandi. I secondi perché zone di ignoranza magari (si fa per dire) non ne hanno, ma di qualche lacuna di memoria (vogliamo metterla così?), *suvvía*, è umano che soffrano.

Se è vero, come è vero, che anche il piú accurato saggio storiografico riordina, classifica, scevera le poche o molte fonti di cui si vale per pervenire ad una interpretazione della materia che è inscindibile dalla personalità di colui che lo stende, è vero ad egual titolo che qualcosa del genere possa e debba succedere, malgrado ogni sforzo di obiettività, per una composizione manualistica e trattatistica di insieme. Sta all'onestà dell'autore (in vista dell'ipotesi che faccia difetto la spontanea intelligenza del lettore) avvertire *in limine* chi legge, e ben chiaramente, del *quid* di subbiettivo, quindi di sua personale visione, comportato dalla sua ricostruzione. Il che, nel caso specifico del manuale nato dall'insegnamento e dedicato allo stesso (nel caso mio, tanto per intenderci), è doveroso anche per un altro motivo, e cioè per il fatto che i giovani lettori, sia per la preparazione ricevuta nelle scuole medie, sia per loro stessa natura radicaleggiante, sono portati a concepire le cose (e, tra queste cose, la storia) piú per certezze che per problemi. Verità, questa, largamente confermata dal frequentissimo rilievo che, se e quando essi sono scossi nell'intimo dai primi (e salutari) dubbi nelle apparenti verità recepite, la loro tendenza non è quella di discutere, ma è piuttosto quella di rovesciare *ab imis* gli idoli, i dogmi in cui hanno prima tanto fiduciosamente creduto.

Ma è venuto il momento di entrare nel vivo e di dare risposta alle domande dianzi proposte.

5. — Prima domanda (la ripeto): è lecito esporre la materia del

diritto romano anche col ricorso a categorie di pensiero estranee alla civiltà giuridica romana?

Rispondo: non solo è lecito, ma è spesso addirittura indispensabile, purché sia rispettata nella sua sostanza quella che è (o attualmente sembra) la verità della storia giuridica di Roma.

Come il bisogno di conoscere il diritto romano è un bisogno vitale contemporaneo, così la rappresentazione del diritto romano è e deve essere il frutto di una sua « traduzione » (traduzione fedele, ma sempre traduzione) in un linguaggio dei nostri tempi. E siccome il tradurre implica necessariamente una trasposizione di pensiero e di modi di esprimersi dall'originale al nuovo diverso testo, è ovvio che certe categorie di pensiero moderne siano da utilizzare, quando tutto manca, per identificare al meglio, secondo la mentalità e la cultura contemporanea, gli avvenimenti e le istituzioni del diritto romano. Succede per le parole e succede per tutto il resto. È da tempo immemorabile che il termine « *ius* » si rende in versione italiana col termine « diritto » ed è da tempo immemorabile che il termine « *res Romana* » si rende in versione italiana col termine « stato »: ecco (per limitarci a questi tra i moltissimi esempi che si potrebbero dare), ecco due versioni unanimemente accettate, ma entrambe (sopra tutto la seconda) piuttosto approssimative, anzi bisognevoli, in sede di approfondimento, di non trascurabili chiarificazioni di ordine concettuale.

Che significa ciò? Significa che pretendere di inquadrare indiscriminatamente il diritto romano entro categorie dogmatiche moderne, nate cioè da esperienze moderne o comunque postromane, è certamente arbitrario ed erroneo: affermazione, questa, legata ad una polemica dottrinale degli anni trenta ormai ampiamente superata. Significa però anche che mettere a fuoco esperienze dell'antico diritto romano col ricorso ad inquadrature moderne che risultino ad esse adattabili, e che le rendano a noi più comprensibili, è procedimento fattibile e legittimo, perché di altro non si tratta che di un estendimento del linguaggio di intesa tra i due mondi giuridici.

Pienamente conscio della legittimità, dell'opportunità e della necessità di questo linguaggio di intesa, io ho cercato, nei miei manuali, di evitare, o almeno di ridurre, ai lettori sia l'equivoco (in cui spesso altri manualisti li fanno cadere) che esso sia sempre di diretta derivazione romana, sia la difficoltà di intenderne a pieno il significato. Ed ho fatto ricorso al sistema di premettere alla esposizione del « vero » diritto romano un ben distinto paragrafo o capitolo destinato esclusivamente a tratteggiare per sommi capi una sorta di « teoria generale del

diritto », relativa ai concetti di società, di stato, di ordinamento sociale e giuridico, di democrazia e autocrazia, di rapporto giuridico, di autonomia giuridica, di interpretazione e di applicazione delle norme di diritto e così via seguitando. Concetti (o, piú precisamente, pseudo-concetti) formulati *a priori* nell'ambito della trattazione, ma in realtà per nulla affatto aprioristici, perché fondati su larga base di esperienza giuridica di ogni luogo e tempo e perché li ho proposti ai lettori come punti di riferimento del tutto provvisori, ai quali poi guardare di volta in volta, nei capitoli seguenti, per potersi rendere conto del se e del quanto (possibilmente, anche del perché) vi fosse concreta corrispondenza (o non corrispondenza) rispetto ad essi della esperienza romana.

« Sempre così quando si fa della storiografia: non si può fare a meno di prendere le mosse da un linguaggio convenzionale e piú o meno aprioristico, prima di penetrare nella realtà dei fatti e di rivivere gli avvenimenti studiati dal di dentro ». Parole mie testuali, che forse non tutti i recensori, comunque benevoli, dei miei manuali sembrano aver preso in adeguata considerazione.

6. — Rivivere gli avvenimenti della storia « dal di dentro », abbandonando il puntello provvisorio delle strutture suggerite dalla teoria generale del diritto, non significa, d'altra parte, poter fare totalmente a meno di utilizzare un linguaggio moderno.

A parte il fatto che i giuristi romani erano notoriamente molto poco portati alle concettualizzazioni ed alle sistematiche, ostacolano notevolmente lo storiografo del diritto romano la scarsità e la lacunosità delle fonti di cui egli, particolarmente in ordine a certe epoche, dispone. Le istituzioni romane, infatti, si presentano il piú delle volte al ricercatore a guisa di reperti archeologici, che egli ha il difficile compito di accostare acconciamente tra loro e di completare artificialmente, con l'aiuto della sua fantasia, mediante elementi di raccordo da lui spesso ipoteticamente costruiti.

La cosa è talmente abituale, e dura ormai da tanti secoli, che non è affatto rara ancor oggi l'evenienza di doverci accorgere con stupore che certe caratteristiche e sopra tutto certe denominazioni di istituti giuridici, per non parlare di certi venerati brocardi, non sono, come vedremo, di provenienza romana, ma sono invece di confezione post-romana, a cominciare dai tempi dei glossatori bolognesi. Perciò, essendo io bene o male pervenuto, in certe rivisitazioni delle materie di studio, a ricostruzioni diverse da quelle accolte dalla *communis opinio*, non solo ho prospettato queste mie ricostruzioni in luogo delle altre (di

cui ho avuto però sempre cura di fare menzione), ma non ho esitato (e non vedo perché avrei dovuto esitare) a formulare, prendendo appiglio (quando mi è stato possibile) da spunti più o meno consistenti offertimi dalle fonti, denominazioni più appropriate, anche col ricorso alla lingua latina.

Questo non è certo il luogo per diffondermi in dimostrazioni. Mi basta ricordare a titolo di esempio, e come dirò sotto altro profilo tra poco, che, essendomi convinto che il *ius civile* vero e proprio (quello non accessibile dai *peregrini*) rivela, ad una attenta osservazione, le tracce di componenti diverse e di diversa epoca, in esso confluite solo attraverso l'*interpretatio pontificum* e la più antica *interpretatio* laica, io ho volutamente denominato le accennate componenti rispettivamente come *ius Quiritium* e come *ius legitimum*. Di più: essendomi persuaso che il *ius legitimum* più antico (essenzialmente nutrito dalle *XII tabulae*) era un diritto ben diverso da quello posto dalle *leges publicae populi Romani*, ho qualificato il vecchio diritto legislativo come *ius legitimum vetus*, per distinguerlo appunto dal *ius legitimum novum*, spesso anche detto, ma con possibilità di ingenerare equivoci, *ius publicum* (o *legibus publicis conditum*). Di più ancora: essendomi indotto a ritenere anche essa equivoca la corrente (ma relativamente tarda) denominazione di *ius gentium* applicata al diritto formatosi ad opera della giurisdizione del *praetor peregrinus*, ho preferito parlare di questo sistema come di un *ius civile novum*, aperto tanto ai cittadini quanto agli stranieri, traendo da ciò la conseguenza di specificare che il *ius civile* riservato *ab origine* ai soli cittadini va inteso, in contrapposto, come *ius civile vetus*. Infine, avendo raggiunto anch'io la convinzione che, ad un certo punto dello sviluppo storico romano, si costituì un nuovo diritto di produzione o di stretta influenza dei *principes* e dei successivi imperatori assolutisti, non solo ho accettato per questo nuovo diritto la denominazione, già da altri proposta, di *ius (Romanorum) novum*, ma al *ius novum* ho contrapposto tutta la produzione giuridica del passato sotto il titolo complessivo di *ius vetus*.

Cenni molto sommarî, quelli che precedono. Ma sufficienti, credo, a render chiaro il mio modo (a pensarci bene, non so quanto sostanzialmente originale) di raccontare il *ius Romanorum*.

7. — Chiuso con la prima, veniamo ora alla seconda domanda. È lecito suddividere la storia giuridica romana in «periodi» comprensivi unitariamente di tutti i suoi specifici contenuti?

Rispondo: non solo è lecito, ma è altamente consigliabile, purché

si abbia cura particolare di rendere avvertito il lettore dell'artificiosità di questo espediente espositivo e del largo margine di approssimazione che lo penalizza.

Prima però di argomentare la mia risposta, occorre che avverta che il tema ha ben poco a che vedere con il modo esteriore in cui la materia viene presentata dall'autore. Tale modo esteriore, come già ho dianzi avvertito, può essere quello apertamente diacronico (così come tutti, me compreso, hanno fatto e sogliono fare nei libri dedicati alla « storia » del diritto romano in generale), o può essere invece quello prevalentemente sistematico, cioè di inquadramento delle singole storie degli istituti giuridici entro i distinti capitoli di una griglia della materia preventivamente stabilita, di solito in approssimativa coerenza con le sistematiche moderne del diritto (così come la maggioranza, da me convintamente seguita, ha sempre fatto e tuttora fa nei libri specificamente dedicati al diritto privato). Tanto nell'utilizzo della prima quanto nell'utilizzo della seconda modalità espositiva il ricorso ad una periodizzazione della storia generale (o delle storie specifiche) può esservi e può non esservi, anche se va ovviamente aggiunto che non sempre esso, se e quando vi è, appare nelle trattazioni con eguale risalto.

Premessa quest'avvertenza, si è in grado di capire come mai vi siano autori, i quali prescindono, almeno apparentemente, da ogni sorta di periodizzazione. Alcuni lo fanno perché essenzialmente (e forse esageratamente) impegnati nella costruzione di un sistema generale avente riguardo a tutte le epoche in una volta sola (è il caso, ad esempio, dello *Staatsrecht* e dello *Strafrecht* di Theodor Mommsen). Altri lo fanno perché dediti alla valutazione di un solo periodo (ad esempio, quello giustiniano per i Pandettisti o quello dei secoli dal II a. C. al III d. C. per lo Schulz del *Classical Roman Law*). Altri prescindono dalla fissazione di precisi periodi perché dominati dal proposito, forse alquanto illusorio, di operare un'analisi incessante delle trasformazioni del diritto romano (com'è, ad esempio, almeno credo, il caso della *Storia della costituzione romana* di Francesco De Martino). Altri invece dei periodi non parlano solo perché si adeguano tacitamente alla periodizzazione dominante, che presumono a tutti nota (così penserei della *Storia del diritto romano* di Vincenzo Arangio-Ruiz, la quale è stata visibilmente scritta, negli anni trenta, in tensione dialettica col manuale di *Storia* periodizzato da Pietro Bonfante, a quei tempi su tutti dominante). Altri, infine, direi (mi si corregga se sbaglio) che sprezzano, chi più chi meno sventatamente (o altezzosamente?), queste scansioni certamente piuttosto grossolane, le quali, oltre tutto, emanano spesso (orrore) miasmi di

«evoluzionismo» e di siffatte ingenuità culturali (e qui di nomi, per amore della mia quiete, non ne faccio).

Ora io non starò qui a valutare criticamente le varie specie di racconto storico ora accennate. Mi limito a dire, anche per consolidata esperienza didattica, che generalmente le esposizioni storiografiche cui manchi la franca esplicitazione dei periodi risultano per gli studenti, anzi per tutti i lettori non già versati in questo campo di studi, di difficile, di difficilissima, talvolta anche di fuorviante comprensione.

Faccio un esempio illustre. La *Storia* dell'Arangio-Ruiz, sulla quale ho prima studiato da matricola universitaria e poi insegnato per qualche anno da cattedratico, è fuor d'ogni dubbio (chi potrebbe negarlo?) una brillante e penetrante discussione di vecchie idee e di vecchie impostazioni, che per merito suo sono state in gran parte superate. Ma sul piano didattico quest'opera è stata ed è molto meno preziosa. Per poterla intendere appieno, da studente ricorsi alla lettura anche del Bonfante (il suggerimento mi venne da Mario Lauria), mentre per renderla pienamente assimilabile da parte dei miei discenti fui costretto, da docente a Catania, ad aiutarmi mediante dispense di inquadramento sommario. E voglio aggiungere che l'Arangio, cui con la mia consueta deferente franchezza manifestai queste difficoltà, ammise, con la sua consueta apertura mentale, che forse io non avevo tutti i torti. E mi spiegò che, in fondo, lui la materia denominata « storia del diritto romano » l'aveva insegnata a titolo di supplenza solo per pochissimi anni, sicché l'esperienza didattica non gli era stata di sufficiente aiuto quando, in tempi successivi, aveva rivisto, ai fini delle nuove edizioni, quel primo testo a stampa che era uscito dal suo troppo breve insegnamento.

Ciò che ho appena finito di dire per un'opera incontestabilmente eccellente come la *Storia* dell'Arangio-Ruiz vale a maggior ragione per altri manuali (magari altrettanto eccellenti), i quali volutamente omettono di parlare del periodo classico, del periodo postclassico e di co-siffatte bazzecole, mentre si compiacciono di elaborare, a beneficio forse della cultura, non certo a vantaggio dell'insegnamento, discorsi dotti, profondi, spesso anche interessanti, tutti ovviamente rispettosi del volger dei tempi (quindi non tali da mettere Adriano prima di Giulio Cesare o da anteporre Giuliano a Labeone), ma tutti con un tasso di comprensibilità, almeno per gli studenti e per i lettori *mediae qualitatis*, molto, ma molto ridotto.

A prescindere da altre preoccupazioni, ciò che solitamente trattiene questi ultimi autori dal porsi il problema dei periodi è, come ho detto, il timore che nel leggerli si possa cadere nel gravissimo errore di rite-

nere applicabile agli avvenimenti la così detta « legge dell'evoluzione », quasi che possa esservi davvero nell'età contemporanea un giudeo Apella tanto deficiente da ritenere fatale e ineluttabile che, diciamo così, alle vacche grasse succedano le vacche magre e viceversa: cose che statisticamente avvengono per vero alquanto spesso (non ci si metta a contestare anche questo), ma che possono anche non verificarsi e che non è detto si debbano a forza verificare. E lo stato di allarme in cui versano gli avversari dell'evoluzionismo è tale, che essi non solo guardano con sospetto chi, in mancanza di prove o di indizi sui tempi più antichi, si affidi (ovviamente, col massimo dell'esitazione e del dubbio) al così detto metodo dell'induzione evoluzionistica. Talvolta essi accusano aspramente di eresia evoluzionistica anche chi ingenuamente si attenti (come una volta ebbi a fare per l'appunto io) ad attribuire al diritto romano « una parabola vitale, che passa attraverso tutte le fasi: della puerizia, della giovinezza, della maturità, della vecchiaia ».

Colgo l'occasione, a questo proposito, per mettere in chiaro che, se la frase incriminata io la ho poi, in una successiva edizione, tolta via, ciò l'ho fatto non perché essa fosse davvero rivelatrice di una concezione peccaminosa, ma unicamente perché, a rileggerla con pacatezza, più decrepita e banale essa non poteva essere.

8. — Quanto a coloro che esplicitamente si curano del problema della periodizzazione, va detto che essi, anche perché spesso si occupano solo di uno dei due settori, sono generalmente portati a far distinzione tra i periodi del *ius publicum* e quelli del *ius privatum*.

In ordine al così detto *ius publicum*, la maggioranza accetta di buon grado la tradizionale ripartizione in periodo regio (chiuso dalla cacciata dei Tarquinii nel 509 a. C.), periodo repubblicano (chiuso dal famoso intervento in senato di Augusto nel 27 a. C.) e periodo imperiale, quest'ultimo suddiviso, peraltro, quanto meno in un sottoperiodo dell'alto impero o del principato (sino ai Severi o sino a Diocleziano) ed in un sottoperiodo del basso impero o dell'assolutismo (da Diocleziano o da Costantino sino, al più tardi, a Giustiniano I). In ordine al *ius privatum*, la maggioranza tende invece ad individuare un periodo arcaico (protrattosi almeno sino a tutto il sec. IV, se non addirittura sino al sec. III a. C.), un periodo preclassico (corrispondente al residuo di tempo del periodo repubblicano), un periodo classico (coincidente con l'età del principato) ed un successivo periodo postclassico perdurato sino a Giustiniano. Al che, per completezza, va aggiunto che vi è anche chi, in relazione al *ius publicum*, articola il periodo repubblicano in

un primo sottoperiodo concluso con le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., o addirittura con la legislazione ad ulteriore favore della plebe della fine del sec. IV, e in un sottoperiodo successivo di sopravvenuta irrilevanza pratica della distinzione tra patrizi e plebei, mentre vi è anche chi, in relazione al *ius privatum*, unifica preclassico e classico in un solo periodo, magari poi ritornando a differenziare le due età con la qualifica di sottoperiodi.

Le ragioni di fondo che, diversamente dagli autori di cui ho fatto or ora cenno, hanno portato me ad abbracciare la soluzione di una periodizzazione unitaria per il *ius publicum* e per il *ius privatum* sono essenzialmente due.

In primo luogo, già vi è chi riconosce che corre uno stretto legame tra il così detto periodo del *regnum* ed il così detto primo sottoperiodo repubblicano. Al quale esatto rilievo voglio solo aggiungere, per parte mia, che solo chi ha occhi per non vedere rifiuta di rendersi conto che il *regnum* non finì con la cacciata dei Tarquinii e che i successivi secc. V-IV a. C. furono ben altro che il teatro, nell'ambito della sopravvenuta *respublica*, di una « serrata del patriziato » contro la plebe (di una plebe che, stando alla tradizione, avrebbe peraltro, acquisito sin dall'inizio della repubblica la maggioranza nei comizi centuriati), ma sono stati, in realtà, la sede di una vera e propria « rivoluzione », condotta con netto successo dalla plebe per conquistare quelle posizioni politiche e costituzionali che nel 509 a. C. essa era ancora ben lontana dall'averne e che solo la tradizione canonica formatasi posteriormente ha anticipato a quegli anni.

In secondo luogo, già vi è chi ammette che, almeno quanto al *ius privatum*, una forte connessione intercorre tra il secondo sottoperiodo della repubblica e il primo sottoperiodo dell'impero (altrimenti detto periodo del principato). Rilievo esattissimo, al quale mi permetto di aggiungere, quanto alla storia politico-costituzionale, che la struttura statale della *respublica* non ebbe fine con Augusto, ma perdurò, sia pure sempre più flebilmente, ancora per due o tre secoli, essendosi i *principes* inseriti nella *respublica* (e si tenga presente: non tutti allo stesso modo) esclusivamente come funzionari *extra ordinem* (dunque, non organicamente indispensabili, in astratto, al funzionamento dello stato) e non ancora a titolo di capi e di dinasti assolutistici, come si registrò invece nel così detto periodo (o sottoperiodo) del così detto basso impero.

È stato sopra tutto a seguito di questi rilievi che io ho proposto la suddivisione della vicenda storico-giuridica romana (diciamo: da Romolo a Giustiniano I) in questi quattro periodi: il periodo arcaico o

della *civitas* quiritaria, concluso dalla conquista della cittadinanza (quindi, dell'elettorato attivo e passivo) da parte dei non-*Quirites*, denominati alla rinfusa *plebei*, in epoca non anteriore al compromesso licinio-estio del 367 a. C. e dintorni; il periodo della *respublica* patrizio-plebea, a forte caratterizzazione nazionalistica ed a struttura di governo formalmente democratica, protrattosi sino all'entrata in scena, come protagonista senza rivali, di Cesare Ottaviano Augusto (27-23 a. C.); il periodo della *respublica* universale, cioè con cittadinanza aperta a tutto l'orbe romano e sempre con struttura di governo ancora formalmente democratica, anche se ormai funzionante essenzialmente in forza di un regime straordinario di autoritaria intromissione dei così detti *principes civitatis*, succedutisi da Augusto ai Severi, se non addirittura sino alla presa di potere di Diocleziano (284 d. C.); il periodo dell'assolutismo imperiale, concluso in Occidente nel 476 e in Oriente quanto meno con la morte di Giustiniano (565 d. C.).

Quattro periodi che, per non infrangere una terminologia ormai consolidata, ho anche chiamati arcaico, preclassico, classico, postclassico, e che, sia ben chiaro, sono da considerare con grande elasticità di giudizio. Da considerare cioè non come evi separati da rigide cortine di ferro, ma come evi comunicanti tra loro attraverso zone temporali intermedie (« terre di nessuno », ho suggerito di qualificarle metaforicamente una volta), in relazione alle quali è impossibile dire con esattezza quando avvenga il trapasso totale tra il prima e il dopo, e tanto meno quando il transito epocale si realizzi in riferimento a tutte le singole componenti (la privatistica, la costituzionale, la criminalistica e via dettagliando) della molteplice e complessa esperienza giuridica romana.

9. — Anziché attardarmi in una più minuta descrizione dei quattro periodi (la quale può desumersi sia da tutto il mio manuale di *Storia*, sia dal secondo capitolo del manuale del *Diritto privato romano*), desidero dedicare gli ultimi capoversi di queste mie note alla sommaria illustrazione di due particolarità dello sviluppo giuridico romano che sono, se non vedo male, di essenziale importanza.

Cominciamo dal primo punto. Esso attiene alla dimensione del concetto di diritto, di *ius*, nella esperienza storica romana.

Tutto induce a pensare, almeno a mio avviso, che per lungo tempo, sino alle soglie dell'età classica ed oltre, nella visione dei Romani (e, in particolare, dei giureconsulti di Roma) l'ordinamento « giuridico » non coincise pienamente con l'intero ordinamento « statale » della *civitas* prima e della *respublica* poi. A prescindere da varie e compren-

sibili estensioni di rilievo puramente terminologico, il *ius* in senso proprio fu considerato soltanto come un settore privilegiato dell'ordinamento statale, e piú precisamente consistette nel settore relativo al regolamento dei rapporti tra privati (piú esattamente, tra i *patres familiarum* privati) sia in quanto originariamente dettato dai *mores maiorum*, sia in quanto successivamente integrato dall'intervento sacerdotale, da apposite *leges*, dall'attività decisoria delle liti commessa ai magistrati, dall'autorevole opera di interpretazione della giurisprudenza prima pontificale e poi laica. La quasi integrale identificazione del pomerio del *ius* con l'ordinamento statale, già di certo intravvista ai tempi di Cicerone, fu impegno laborioso principalmente della giurisprudenza classica, fiorita nell'età del principato (ad essa non era però ancora pervenuto il Gaio delle *Institutiones*), e trovò la sua sigla nella famosissima distinzione di Ulpiano, dunque nell'età dei Severi, tra *ius publicum* e *ius privatum*.

La constatazione che precede, se esatta, ci pone in condizione di renderci conto di alcuni importanti perché. Del perché le *XII tabulae* (451-450 a. C.), essendo state emanate per precisare e integrare il primordiale « *ius* » (*Quiritium*), contennero, per quel che ci risulta, così scarse e così dubbie (estremamente dubbie) norme di carattere pubblicistico. Del perché il *praetor minor*, incaricato nel 367 (o giù di lì della « *iuris* » *dictio*, esercitò questa sua funzione esclusivamente in ordine alle controversie tra privati, che erano quelle attinenti alla materia propria del *ius*. Del perché la « *iuris* » *prudentia* romana, salvo che in occasioni e per sfere limitatissime, si dedicò esclusivamente all'interpretazione ed all'esposizione del *ius privatum*. Del perché Gaio inaugura il suo manuale istituzionale, riguardante il solo diritto privato, dicendo che questo, il diritto privato, è « *omne ius quo utimur* ». Del perché lo stesso Ulpiano, quando passa ad indicare i contenuti del *ius publicum* (che per lui è « *quod ad statum rei Romanae spectat* ») si limita a far cenno, quasi con imbarazzo, dei soli *sacra (publica)*, dei relativi *sacerdotes* e dei *magistratus*, omette di parlare delle assemblee deliberanti e dello stesso *senatus* (istituti ormai svalutatissimi) e tuttavia non fa cenno del *princeps* (che ai suoi occhi è ancora un istituto *extra ordinem*). Del perché tutta la vita pubblica romana ci risulta sempre, e sopra tutto sino alla fine del sec. IV a. C., così poco sottomessa a regole precise ed inderogabili (a regole cioè corrispondenti ai *mores maiorum* del *ius privatum*) e tanto visibilmente ondeggiante, salvo che su punti fundamentalissimi, tra svariati (e a volte contraddittori) moduli di comportamento. Del perché, anteriormente all'istituzione delle *quaestiones*

così dette *perpetuae*, la repressione dei *crimina* mediante appositi processi fu limitata ai soli casi di condanna capitale (probabilmente, sulla base della *lex Cornelia Corvi de provocatione* del 300 a. C., e non prima), mentre per il resto la punizione dei violatori del pubblico interesse dipese dal disordinato esercizio dei loro poteri coercitivi da parte dei magistrati, sopra tutto da parte di quelli *cum imperio*. E qui mi fermo per non farla troppo lunga.

10. — L'altra particolarità che intendo, come dicevo, sottolineare attiene appunto al *ius* per antonomasia, al *ius privatum*.

La evoluzione storica degli istituti privatistici, per nostra fortuna, non è da inquadrare nei soli quattro periodi generali che sappiamo, dall'arcaico al postclassico-giustiniano. Essa può essere articolata, in aggiunta, con maggiore vantaggio per le nostre conoscenze, con riferimento anche ad un certo numero di ben individuabili « sistemi normativi »: alcuni dei quali fioriti (nel senso che sono stati produttivi) all'interno di un unico periodo, altri invece fioriti nell'ambito di due o più periodi, spesso in concorrenza, almeno per un certo tempo, con i primi o tra loro.

I sistemi normativi individuabili nel tessuto del *ius privatum Romanorum* (sistemi a taluno dei quali mi sono permesso, per i motivi esposti poc'anzi, di assegnare denominazioni o qualificazioni in lingua latina di mia fattura) sono, in ordine cronologico di formazione: il *ius Quiritium* antichissimo, il *ius legitimum vetus* del sec. V a. C., successivamente il *ius civile vetus*, poi anche il *ius legitimum novum* e, più tardi ancora, il *ius civile novum* e il *ius honorarium*: tutti sistemi confluiti, in periodo classico, entro il raccoglitore del *ius vetus* e perciò contrapposti all'ulteriormente sopravvenuto *ius novum*.

Prendendo le mosse dal fondo, cioè dal *ius novum*, è ormai opinione diffusa, anche se non unanime, che esso venne in essere, nel corso delle età del principato e poi dell'impero assoluto, a titolo di diritto integrativo, correttivo ed eventualmente sostitutivo dei principi da cui era scaturito il *ius vetus*: il quale, pertanto, non si estinse affatto, ma continuò a sussistere e ad aver vigore in tutto ciò che di esso non fosse stato modificato o abolito, anche se la relativa *interpretatio* fu ovviamente influenzata in modo sensibile dalla preminenza del *ius novum*. La fonte di gran lunga preminente del *ius novum* fu infatti quella delle *constitutiones principum* (anche dette, col procedere del tempo, *leges principales* o, più sinteticamente, *leges*) e ciò fu sufficiente ad assicurarne la prevalenza su tutto, anche se il suo campo di realizzazione

venne tecnicamente qualificato *extra ordinem* (ed *extra ordinem* fu detta, in particolare, la *cognitio* in sede privatistica e in sede criminalistica), trovandosi esso al di fuori dell'*ordo* (ed in particolare della *cognitio ordinaria*) caratteristico del diritto di fattura strettamente repubblicana.

Quanto ai sistemi di *ius vetus*, poco ho da dire, di diverso dalla *communis opinio*, circa il *ius praetorium*, o *honorarium*, cioè circa quell'imponente « diritto alternativo » che i pretori e gli altri magistrati giurisdicenti ordinari indirettamente crearono, in mancanza di altri e più appropriati interventi legislativi repubblicani, nel corso dei due secoli avanti Cristo (con una coda nel secolo successivo), quando la *libera respublica* soffrì della crisi profonda che tutti sappiamo.

Riguardo al diritto venuto precedentemente in essere nel tribunale del *praetor peregrinus*, ritengo necessario precisare solo questo: che la sua denominazione corrente (indiscutibilmente appigliata a fonti romane) come *ius gentium* è stata da me considerata non dico inesatta, ma certamente equivoca, quanto meno perché può indurre a confonderlo col diritto internazionale (anch'esso nelle fonti indicato come *ius gentium*) e perché, per altro verso, può spingere all'errore di credere (sopra tutto quando si tenga presente Gai 1.1) che la sua vigenza non discendesse solo ed esclusivamente da un istituto costituzionale romano, ma derivasse in linea diretta (cioè senza bisogno di una « recezione » da parte delle autorità di Roma) da quella *naturalis ratio*, comune ad *omnes gentes*, che ne costituiva il motivo ispiratore. Meglio, a scampo di malintesi, qualificarlo come *ius civile novum*, cioè come diritto venuto ad aggiungersi, dalla metà del sec. III in poi, al *ius civile* precedente, e caratterizzato dal fatto di non essere riservato ai soli cittadini romani, ma di essere esteso anche agli stranieri, se ed in quanto costoro chiedessero al *praetor peregrinus* di esservi sottoposti.

Resta da parlare, per ultimo, in questo procedere a ritroso nella esperienza romana, proprio del nucleo più antico e consistente del diritto privato di Roma: il *ius civile* (quello ristretto ai soli *cives Romani*) e il così detto *ius publicum*, nel senso di *ius legibus publicis conditum*, che intervenne, sempre con qualche parsimonia, a correggere e ad integrare il nucleo del *ius civile*. Ebbene, anche e sopra tutto a questo riguardo bisogna intendersi bene. Anzi tutto, rendendosi conto che il *ius civile* dei *cives Romani* (*ius civile vetus* rispetto a quello *novum* di cui abbiamo poc'anzi fatto cenno) fu il risultato dell'amalgama, operata dall'*interpretatio prudentium* a partire dalla seconda metà del sec. V a. C., di due distinti filoni: quello originario dei *mores maiorum* costituenti il *ius Quiritium* e quello sopravvenuto delle *leges* concesse dal

patriziato, con elargizione formalmente unilaterale, alla *plebs* che ne faceva richiesta. Secondariamente, dando atto che il *ius legitimum* della prima maniera, di cui la componente di gran lunga piú rilevante furono le *XII tabulae*, fu cosa ben diversa dal posteriore *ius legibus publicis conditum*, scaturente cioè da votazioni popolari: sicché la diversificazione del primo dal secondo *ius legitimum* merita di essere operata, applicando all'uno il qualificativo di *vetus* e all'altro il qualificativo, come già detto, di *novum*.

11. — Questo, in sintesi estrema, il mio *ius Romanorum in historiam redactum*, il mio personale modo di obbedire all'esigenza del *ius Romanorum in historiam redigendum*. Non è l'unico e non è nemmeno il migliore: sono il primo a saperlo. È solo quello che mi è venuto lentamente fatto di costruire sulla base della mia lunga esperienza didattica.

Un'esperienza didattica, la quale mi ha peraltro profondamente convinto di una verità fondamentale. I manuali e i trattati, per quanto completi e limpidi nell'esposizione della materia, non bastano a far penetrare nell'intimo del diritto romano e del diritto in genere. Occorre aggiungere alla narrazione scritta la parola, e piú che la parola occorre l'intervento della personalità del docente. Di un docente, il quale non parli a se stesso o per mettere in bella mostra se stesso, non utilizzi i mezzi illusori del cosí detto « insegnamento a distanza » (schermi televisivi, corrispondenza per lettera, compiti a casa e via su questa falsa strada), non si illuda che il diritto romano sia tutto il diritto e che la casistica delle fonti romane sia il *non plus ultra* dell'esperienza giuridica, non si sbracci a parlare senza aver adeguatamente preparato le sue lezioni e tanto meno riduca queste ultime a monotone ripetizioni *ad litteram* di quanto scritto da lui o da altri. Di un docente, insomma, che comunichi direttamente e vivamente con i suoi studenti, dentro e fuori le aule di lezioni, rinunciando ad elevare un monumento al suo genio (se c'è) e adeguandosi con pazienza e letizia ad essi, agli studenti, ed alle loro domande di chiarezza: domande che sono ben raramente esplicite e franche e sono invece, il piú delle volte, implicite nei loro sguardi di curiosità o, diciamolo pure, nei loro visi disinteressati, distratti, annoiati, nella loro disattenzione da scuotere.

Esistono ancora, e in numero sufficiente, tali maestri (maestri con la emme minuscola, ma maestri)? Io me lo auguro. Soprattutto per una disciplina cosí difficile (ed oggi attaccata, per miserevoli motivi, da tutte le parti) qual è quella della storia del diritto romano. Se cosí non è,

se così non sarà, l'esperienza giuridica romana rimarrà limitata in futuro ad un numero sempre più esiguo di « aficionados ».

Per gli altri si ridurrà a ciò che disse una volta Tristan Tzara a chi, restandone al di fuori, gli chiese che senso avesse il dadaismo: « Dada non significa nulla, è solo un prodotto della bocca ».

POSTILLA PRIMA: LE CATEGORIE NELLA STORIA.

Les catégories en histoire è una raccolta, curata da Ch. Perelman, di conferenze tenute fra il 1964 e il 1968 al « Centre national de recherches de logique », di Bruxelles (Ed. da l'Inst. de Sociologie, 1969, p. 147). Il volume si apre con una conferenza di egual titolo di L. E. Halkin, che ne costituisce in certo senso l'introduzione (p. 11 ss.), e si chiude con quella di Ch. Perelman (*Sens et catégories en histoire*, p. 133 ss.), che tira le fila del discorso: un discorso che, di volta in volta, si ferma sulla categoria dell'ellenismo (Cl. Préaux, p. 17 ss.), sul medio evo (F. Vercauteren, p. 28 ss.), sulla periodizzazione del medio evo (C. van de Kieft, p. 41 ss.), sul rinascimento (F. Masai, p. 57 ss.), sulla nozione di città (A. Joris, p. 87 ss.), sulle origini della categoria cristianesimo (M. Simon, p. 103 ss.), sul socialismo (C. Goriely, p. 123 ss.).

La lettura è di molto interesse perché aiuta a rendersi conto dell'artificio delle categorizzazioni, anche di quelle più largamente diffuse, cui ricorrono gli storiografi per dare un senso alle loro rievocazioni. Ma l'utilità di essa non si ferma qui. Voglia o non voglia, lo storico non sa fare a meno, ed è bene che non faccia a meno, di un pensiero categoriale (« Les historiens sont cependant des philosophes sans le savoir ou sans le vouloir, en ceci précisément qu'ils sont incapables de peindre le passé sans le penser, et de le penser sans utiliser des catégories »: Halkin, p. 11): la realtà ne risulta indubbiamente deformata, ma ne risulta altrettanto indubbiamente interpretata.

Erra dunque chi sopravvaluta le fragili categorie cui si affida, illudendosi che esse abbiano in sé l'eterno; ma erra non meno chi le sottovaluta e ritiene ingenuamente di potersene sbarazzare del tutto, senza avvedersi che « la seule façon de s'en passer consiste dans leur remplacement par d'autres catégories » (Perelman, p. 144).

Sono concetti (elementari e si dica pure banali) che fa piacere veder ribaditi con tanta serena convinzione. Concetti a cui personalmente

* In *Labeo* 17 (1971) 97.